

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VERONA

# CITTA' DI LEGNAGO

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  
APPROVATO CON D.C.C. DEL 4 DICEMBRE 2012 n. 150

## **P.C.A. - VARIANTE 1**

Modifiche alla disciplina per le manifestazioni in luogo pubblico

### APPROVAZIONE

Delibera di Consiglio Comunale del 30 settembre 2016, n. 72

DESCRIZIONE ELABORATO

Regolamento

ELAB. n. 3.1

CODICE FILE ORIGINE 16dc\_\_31.odt  
CODICE STAMPA 16dc\_\_31.pdf

DATA EMISSIONE

CONTROLLATO

PROGETTAZIONE

COMUNE DI LEGNAGO - SETTORE 3° LL.PP. ED URBANISTICA

VIA XX SETTEMBRE N. 29

TEL 0442/634011 - FAX 0442/634803

IL DIRIGENTE  
LL.PP. ED URBANISTICA

Ing. Gianni Zerbinati

I PROGETTISTI

Tecnico competente  
in Acustica  
Dott.ssa Tatiana S. Moia

Tecnico Urbanista  
Capo Servizio 4°  
Arch. Nicola Freddo

<b>TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 Campo d'applicazione.....	4
Art. 2 Titolo per la redazione della Documentazione Acustica tecnica.....	4
Art. 3 Procedura per la presentazione della Documentazione Acustica tecnica.....	4
Art. 4 Documentazione di Previsione Impatto Acustico (DPIA).....	5
Art. 5 Documentazione di Previsione Clima Acustico (DPCA).....	6
Art. 6 Valutazione di Impatto Acustico (VIAC).....	6
Art. 7 Requisiti acustici passivi degli edifici.....	6
Art. 8 Tecniche di rilevamento.....	7
<b>TITOLO 2. STRUTTURE O ESERCIZI DESTINATI ALL'INTRATTENIMENTO MUSICALE, DANZANTE E PER IL TEMPO LIBERO NON TEMPORANEI.....</b>	<b>7</b>
Art. 9 Campo di applicazione.....	7
Art. 10 Prescrizioni generali.....	7
Art. 11 Domande di occupazione del suolo pubblico.....	7
Art. 12 Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle emissioni antropiche generate dagli avventori.....	7
<b>TITOLO 3. DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE.....</b>	<b>8</b>
Art. 13 Prescrizioni generali.....	8
Art. 14 Autolavaggi.....	8
Art. 15 Aviosuperficie.....	8
Art. 16 Tiro a volo.....	8
<b>TITOLO 4. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.....</b>	<b>8</b>
Art. 17 Autorizzazione.....	8
Art. 18 Macchinari da giardino.....	8
Art. 19 Cannoncini antistorno-antigrandine.....	9
Art. 20 Dispositivi acustici antifurto.....	9
Art. 21 Sirene degli stabilimenti industriali.....	9
Art. 22 Uso di campane per cerimonie religiose.....	9
Art. 23 Fuochi d'artificio.....	9
<b>TITOLO 5. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO.....</b>	<b>10</b>
<b>Capo 5.1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili.....</b>	<b>10</b>
Art. 24 Criteri generali.....	10
Art. 25 Limiti.....	10
Art. 26 Orari.....	10
Art. 27 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga.....	11
<b>Capo 5.2 Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili.....</b>	<b>11</b>
Art. 28 Campo d'applicazione.....	11
Art. 29 Localizzazione.....	12
Art. 30 Limiti ed orari.....	12
Art. 31 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni.....	13
<b>TITOLO 6. ACCERTAMENTI, CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>13</b>
Art. 32 Accertamenti mediante rilievi strumentali.....	13
Art. 33 Controlli.....	14
Art. 34 Sanzioni.....	14
Art. 35 Competenze Sindaco.....	15
<b>TITOLO 7. NORME TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>16</b>
Art. 36 Abrogazioni e integrazioni.....	16
Art. 37 Norme di carattere transitorio.....	16
Art. 38 Richiamo a norme statali e regionali.....	16
Art. 39 Fondo comunale.....	17

<b>ALLEGATI.....</b>	<b>18</b>
Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.....	18
Allegato 2 – Contenuto della DPIA.....	19
Allegato 3 – Attività a bassa rumorosità (secondo D.P.R. 227/2011).....	21
Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 8, comma 5 L. 447/95) relativa alla previsione di impatto acustico.....	22
Allegato 5 – Contenuto della VPCA.....	24
Allegato 6 – Contenuto della VIAC.....	25
Allegato 7 – Contenuto della documentazione previsionale per la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici.....	27
Allegato 8 – Rilevamenti fonometrici.....	28
Allegato 9 – Testo integrativo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni di cantieri edili e stradali e assimilabili.....	29
Allegato 10 – Comunicazione di impiego nei cantieri di macchinari in modo continuativo.....	30
Allegato 11 – Cantieri edili, stradali o assimilabili.....	31
Allegato 12 – Tabella 1.....	32
Allegato 13 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili.....	33
Allegato 14 – Manifestazioni a carattere temporaneo.....	36
Allegato 15 – Modulo di segnalazione di disturbo da rumore.....	37

# **Titolo 1. Disposizioni generali**

## **Art. 1 Campo d'applicazione**

<sup>I</sup> Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi degli articoli 6, 8 e 14 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 447/95, dell'art. 7 della Legge Regionale 21/99 e delle Linee Guida per l'elaborazione della documentazione d'impatto acustico redatte dall'ARPAV e approvate con DDG n. 3/2008.

<sup>II</sup> Tutte le sorgenti fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare i valori limite previsti dalla normativa vigente ed applicati secondo la classificazione acustica del territorio del Comune di Legnago e le sue eventuali modifiche ed integrazioni. Le medesime sorgenti devono inoltre rispettare i valori limite differenziali di immissione come da art. 3 del D.P.C.M. 14/11/97, fatta eccezione per quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo.

<sup>III</sup> Le attività a carattere temporaneo, quali i cantieri edili, stradali ed assimilabili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, secondo quanto previsto dal comma 1 lettera h) dell'art. 6 della L. 447/95, per poter essere eseguite devono essere autorizzate dal Comune, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. L'autorizzazione viene concessa secondo le procedure previste nel presente Regolamento.

<sup>IV</sup> Sono esclusi dalla presente disciplina i rumori occasionali derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepiti di animali, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili, eccetera, ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

<sup>V</sup> Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio o di una proprietà privata, dove i rapporti tra privati sono disciplinati dai Regolamenti Condominiali o dal Codice Civile e non ledono gli interessi o l'incolumità psico-fisica della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.

<sup>VI</sup> Nell'esecuzione di tutte le attività rumorose, comprese quelle domestiche e private, anche se temporanee, si dovrà comunque aver cura che le immissioni acustiche nei confronti del vicinato non eccedano la normale tollerabilità, considerando anche la condizione dei luoghi.

<sup>VII</sup> I contenuti e gli allegati (costituiti da schede, modelli di domande) del presente Regolamento possono essere modificati, integrati o sostituiti con determinazione dirigenziale, in relazione all'evoluzione della normativa tecnica e procedimentale applicabile.

## **Art. 2 Titolo per la redazione della Documentazione Acustica tecnica**

<sup>I</sup> Tutta la documentazione acustica tecnica è resa secondo i criteri stabiliti nella D.D.G. ARPAV n° 3 del 29 gennaio 2008 "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della L.Q. n° 447/95" e con le modalità previste dalla normativa per la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

<sup>II</sup> La documentazione acustica tecnica deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L.Q. n° 447/95 e dei suoi decreti attuativi, della normativa regionale e delle deliberazioni ARPAV in vigore.

<sup>III</sup> Il Comune per l'esame della documentazione si avvale del personale dell'Ufficio Tecnico e, in casi particolari, può avvalersi dell'ARPAV o di un Tecnico competente in acustica ambientale.

## **Art. 3 Procedura per la presentazione della Documentazione Acustica tecnica**

<sup>I</sup> Fatte salve le definizioni fornite nella L.Q. 447/95 e relativi decreti attuativi, per l'applicazione del regolamento valgono le seguenti ulteriori definizioni:

- a) Documentazione acustica tecnica: la Documentazione Previsionale d'Impatto Acustico (DPIA), la Valutazione d'Impatto Acustico (VIA), la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA), la Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi.
- b) Documentazione Previsionale d'Impatto Acustico (DPIA): documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una sua modifica - ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di questa - allo scopo di prevederne la compatibilità acustica - ovvero il rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente - con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi.

- c) Valutazione d'Impatto Acustico (VIAC): documento tecnico di monitoraggio contenente le misure fonometriche effettuate su un'opera in fase di esercizio per verificarne il rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente.
- d) Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA): documento tecnico da redigere in fase di progettazione di particolari opere, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di queste, allo scopo di caratterizzare l'area di insediamento dal punto di vista acustico per valutare se la stessa risulta idonea alla realizzazione dell'opera e al suo pieno utilizzo, nel rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente.
- e) Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi: relazione tecnica da redigere contestualmente alla presentazione della richiesta di permesso di costruire o equivalente DIA per opere classificate di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, costituita da idonea documentazione tecnica previsionale che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici secondo la normativa vigente.
- f) Asseverazione dei requisiti acustici passivi: documentazione tecnica da redigere a fine lavori, contestualmente alla richiesta di agibilità, costituita da una asseverazione del direttore lavori che certifica la conformità delle opere al progetto approvato e attesta il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici secondo la normativa vigente.

<sup>II</sup> In tutti i casi in cui la normativa vigente ed il presente regolamento prevedano l'obbligo di presentare la documentazione acustica tecnica, questa deve essere obbligatoriamente allegata all'istanza tendente ad ottenere il titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>III</sup> Alle istanze relative a progetti di fabbricati con destinazione d'uso non residenziale ovvero ad uso promiscuo per i quali il richiedente non ha ancora definito l'attività che andrà ad insediarsi, potrà essere presentata una documentazione di impatto acustico semplificata. In tal caso, qualora il fabbricato venga adibito, in tutto o in parte, ad una delle attività previste nelle linee guida regionali o dal presente regolamento, la documentazione di impatto acustico dovrà essere aggiornata ed allegata all'istanza per l'ottenimento dell'agibilità o all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività.

<sup>IV</sup> La Documentazione Acustica tecnica va inoltrata al Settore titolare dell'istruttoria autorizzativa in singola copia firmata in originale dal proprietario dell'immobile, dal gestore dell'attività e da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L.Q. n° 447/95. Alla stessa deve essere allegata una Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 45/2000 come da Allegato 1 al presente regolamento.

#### **Art. 4 Documentazione di Previsione Impatto Acustico (DPIA)**

<sup>I</sup> La Documentazione previsionale di impatto acustico deve essere redatta per la realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento, avvio, o variazione dell'orario di esercizio delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.L. n° 285 del 30/04/2002 e successive modificazioni;
- c) strutture adibite ad attività produttive;
- d) strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- e) circoli privati con impianti o macchinari rumorosi;
- f) pubblici esercizi con impianti o macchinari rumorosi;
- g) discoteche;
- h) strutture adibite ad attività sportive o ricreative.

<sup>II</sup> La DPIA deve essere redatta secondo i criteri stabiliti e le modalità descritte all'Articolo 3 e conformemente a quanto schematizzato nell'Allegato 2.

<sup>III</sup> Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico le attività a bassa rumorosità elencate all'Allegato 3, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione previsionale di impatto acustico conformemente a quanto schematizzato nell'Allegato 2. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema illustrato nell'Allegato 4, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore.

<sup>IV</sup> Per le attività diverse da quelle di cui al comma III le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica la documentazione previsionale di impatto acustica può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema illustrato nell'Allegato 4.

<sup>v</sup> In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica è fatto obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico predisposta da un tecnico competente in acustica.

### **Art. 5 Documentazione di Previsione Clima Acustico (DPCA)**

<sup>i</sup> È fatto obbligo di produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA) per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo e parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- b) nuovi insediamenti residenziali relativi a un Piano Urbanistico Attuativo o a un Progetto Unitario Convenzionato prossimi alle seguenti opere:
  - 1) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - 2) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.L. n° 285 del 30/04/2002 e successive modificazioni;
  - 3) strutture adibite ad attività produttive;
  - 4) strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
  - 5) circoli privati con impianti o macchinari rumorosi;
  - 6) pubblici esercizi con impianti o macchinari rumorosi;
  - 7) discoteche;
  - 8) strutture adibite ad attività sportive o ricreative.

<sup>ii</sup> La VPCA deve essere redatta secondo i criteri stabiliti e le modalità descritte all'Articolo 3 e conformemente a quanto schematizzato nell'Allegato 5 e deve essere allegata alla proposta dello strumento urbanistico attuativo.

<sup>iii</sup> Nel caso in cui il Comune abbia provveduto al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte nel piano di classificazione acustica, per gli edifici adibiti a civile abitazione ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire può essere presentata una autocertificazione del tecnico abilitato, ovvero il tecnico competente in acustica, che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

### **Art. 6 Valutazione di Impatto Acustico (VIAC)**

<sup>i</sup> Su richiesta del Comune dovrà essere presentata una VIAC e in tutti quei casi in cui nella Documentazione previsionale di impatto acustico è stata descritta la necessità di intervenire sulle sorgenti sonore oggetto di indagine mediante opere di bonifica acustica al fine di verificare il conseguimento del rispetto dei valori limite di legge, o qualora venga prescritto da Enti di controllo o se indicato nella DPIA stessa.

<sup>ii</sup> La VIAC viene richiesta dal Comune in presenza di una segnalazione di disturbo da rumore.

<sup>iii</sup> La VIAC deve inoltre essere predisposta dalle attività presenti sul territorio entro centottanta giorni dall'approvazione del piano di classificazione acustica del Comune.

<sup>iv</sup> La VIAC deve essere redatta secondo i criteri stabiliti e le modalità descritte all'Articolo 3 e conformemente a quanto schematizzato nell'Allegato 6.

### **Art. 7 Requisiti acustici passivi degli edifici**

<sup>i</sup> Contestualmente alla presentazione di un progetto edilizio per gli interventi definiti dall'art. 3, comma 1, lettere d) interventi di ristrutturazione edilizia, ed e) interventi di nuova costruzione, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s. m. i., dovrà essere presentata idonea documentazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, di previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici in progetto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i rumori provenienti dall'interno dell'edificio stesso e i rumori provenienti dall'esterno.

<sup>ii</sup> La documentazione previsionale per la verifica dei requisiti acustici passivi deve essere redatta secondo i criteri stabiliti e le modalità descritte all'Articolo 3 e conformemente a quanto schematizzato nell'Allegato 7.

<sup>iii</sup> A fine lavori, allegata alla domanda per la richiesta di agibilità, deve essere presentata idonea documentazione tecnica di asseverazione del direttore lavori che certifica la conformità delle opere al progetto approvato e attesta il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici secondo la normativa vigente.

### **Art. 8 Tecniche di rilevamento**

<sup>1</sup> Le misure fonometriche devono essere svolte secondo quanto riportato nel D.M. 16/03/98 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto anche delle indicazioni riportate nella L.Q. n° 447/95 L.Q. n° 447/95 e dei suoi decreti attuativi, della normativa regionale e delle deliberazioni ARPAV in vigore. Devono inoltre essere tenute in considerazione le eventuali norme tecniche di riferimento.

<sup>2</sup> In riferimento alle rilevazioni fonometriche nella Documentazione Acustica Tecnica devono essere contenute le indicazioni riportate in Allegato 8.

## **Titolo 2. Strutture o esercizi destinati all'intrattenimento musicale, danzante e per il tempo libero non temporanei**

### **Art. 9 Campo di applicazione**

<sup>1</sup> Il presente titolo si applica alle discoteche, sale da ballo e similari<sup>1</sup>, a tutte le strutture e/o esercizi destinati all'intrattenimento musicale e/o danzante anche a scopo ludico e/o didattico, allo spettacolo e alla ricreazione e/o al tempo libero non temporanei, nonché a tutti i pubblici esercizi dove la musica emessa dagli impianti elettroacustici e/o da strumenti musicali acustici sia motivo di intrattenimento.

### **Art. 10 Prescrizioni generali**

<sup>1</sup> Sono da intendersi soggetti alla presentazione della DPIA i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso e ogni altra variazione sostanziale alle strutture, impianti, attrezzature, lay-out, che possano determinare modificazione al rumore prodotto.

<sup>2</sup> Qualora ad una richiesta di volturazione o sub-ingresso o di nuova licenza di esercizio non corrisponda e non necessiti la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

<sup>3</sup> Qualora le modifiche e/o il cambio di gestione dell'attività a parere del soggetto richiedente non comportino variazioni al rumore emesso ed immesso, questi potrà presentare copia della valutazione di impatto acustico, relativa alle attività svolte precedentemente, presentando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel quale si attesti che dal subentro/variazione non verranno effettuate modifiche alcune che possano determinare un aumento della rumorosità e che la modifica oggetto della dichiarazione medesima, non comporterà modifiche sostanziali.

### **Art. 11 Domande di occupazione del suolo pubblico**

<sup>1</sup> All'atto di presentazione di una domanda al Servizio Intercomunale Polizia Locale Basso Adige Ufficio Sicurezza del Territorio Occupazioni del suolo pubblico avanzata da un esercizio pubblico con destinazione dell'area a permanenza di persone per somministrazione di cibi e bevande, nel caso sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero vengano svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, dovrà essere presentata idonea Documentazione Previsionale di Impatto Acustico.

### **Art. 12 Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle emissioni antropiche generate dagli avventori**

<sup>1</sup> I legali rappresentanti di esercizi di somministrazione (bar, birreria, trattoria eccetera), sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, scuole di musica, sale prove ballo, attività ginnica con musica e qualsiasi assemblea o raduno di persone organizzate, dovranno adottare gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della civile convivenza quali:

- a) allontanare persone che creino situazioni di disturbo alla tranquillità e alla sicurezza,
- b) responsabilizzare il personale con funzioni di sensibilizzazione degli avventori a mantenere comportamenti civili e di rispetto altrui, effettuando anche un controllo sugli eccessi di assunzione di alcolici,
- c) in presenza di comportamenti di avventori violenti o particolarmente rumorosi segnalarlo immediatamente alle forze dell'ordine,
- d) mantenere il volume della musica a livelli accettabili anche all'interno del locale in modo che gli avventori, per parlare, non siano costretti ad alzare la voce o ad uscire all'esterno, installando sulla consolle meccanismi di controllo del volume dell'impianto musicale,

<sup>1</sup> A titolo di esempio si elencano le seguenti attività: piano bar, nightclub, teatri, cinema, sale di registrazione e/o prove, palestre, piscine, circoli ricreativi, circoli privati, discoteche, sale da ballo, pub, karaoke, esibizioni di musica dal vivo, rappresentazioni musicali.

- e) effettuare la pulizia del locale e delle aree esterne, il trasferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti, l'abbassamento delle serrande, adottando particolare attenzione per il rispetto del diritto alla quiete dei residenti, qualora non sia possibile effettuarlo nelle ore diurne.

### **TITOLO 3. Disciplina di altre attività rumorose**

#### **Art. 13 Prescrizioni generali**

<sup>I</sup> Sono da intendersi soggetti alla presentazione della VIAc entro 6 mesi dall'approvazione del piano di classificazione acustica comunale e del presente regolamento le seguenti attività: industrie funzionanti 24 ore, impianti di autolavaggio, attività sportive o ricreative con emissioni sonore quali aviosuperfici e tiro a volo.

<sup>II</sup> Sono da intendersi soggetti alla presentazione della DPIA i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso e ogni altra variazione sostanziale alle strutture, impianti, attrezzature, lay-out, che possano determinare modificazione al rumore prodotto<sup>2</sup>.

#### **Art. 14 Autolavaggi**

<sup>I</sup> Il funzionamento degli impianti di autolavaggio, anche self-service, installati in prossimità di edifici a residenza, è consentito esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 22:00 e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 21:00, comunque nel rispetto dei limiti di legge vigenti in materia di inquinamento acustico. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo previa presentazione di apposita istanza motivata all'Ufficio Comunale di competenza che valuterà le motivazioni del singolo caso.

<sup>II</sup> Gli autolavaggi di nuovo insediamento, non connessi all'attività di distribuzione carburanti, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali identificati nel Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 m dalle abitazioni; nell'esercizio delle loro attività devono comunque rispettare i valori limite di legge imposti dalla normativa.

#### **Art. 15 Aviosuperficie**

<sup>I</sup> Il funzionamento della aviosuperficie esistente è consentito esclusivamente nei giorni feriali e festivi dalle ore 6:00 alle ore 23:00, comunque nel rispetto dei limiti di legge vigenti in materia di inquinamento acustico.

#### **Art. 16 Tiro a volo**

<sup>I</sup> L'attività di esercizio del tiro a volo esistente è consentito esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e nei giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 19:00, comunque nel rispetto dei limiti di legge vigenti in materia di inquinamento acustico.

### **TITOLO 4. Disciplina delle attività rumorose non soggette ad autorizzazione**

#### **Art. 17 Autorizzazione**

<sup>I</sup> L'uso temporaneo delle attrezzature di cui ai seguenti articoli, non richiede alcuna autorizzazione, tuttavia devono essere rispettate le prescrizioni di seguito descritte, fermo restando che sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

#### **Art. 18 Macchinari da giardino**

<sup>I</sup> L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00;
- b) nei giorni festivi e al sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

<sup>II</sup> Per quanto riguarda le aree verdi adiacenti agli edifici scolastici, l'orario consentito è solo quello al di fuori dell'attività scolastica.

---

<sup>2</sup> A titolo di esempio si elencano le seguenti attività: attività industriali – artigianali – commerciali, attività sportive quali motocross, go-kart e campi da calcio, e tutte le attività potenzialmente disturbanti quali i parchi cinofili e gli allevamenti intensivi.



<sup>III</sup> Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

<sup>IV</sup> Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

### **Art. 19 Cannoncini antistorno-antigrandine**

<sup>I</sup> In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso le residenze;
- b) ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- c) fascia oraria: 7:30 - 13:00 e 15:00 - 19:00 con cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- d) fascia oraria: 13:00 - 15:00 con cadenza di sparo ogni 6 minuti;

### **Art. 20 Dispositivi acustici antifurto**

<sup>I</sup> I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora complessiva ad un massimo di 10 minuti primi, anche se il segnale è intermittente. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente. Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e non deve emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

### **Art. 21 Sirene degli stabilimenti industriali**

<sup>I</sup> Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

<sup>II</sup> Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

### **Art. 22 Uso di campane per cerimonie religiose**

<sup>I</sup> Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- a) dalle ore 6:00 alle ore 1:00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- b) dalle ore 6:00 alle ore 21:30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

### **Art. 23 Fuochi d'artificio**

<sup>I</sup> In deroga all'art. 7 comma 3 della legge regionale 10 maggio 1999, n° 21, è consentita l'accensione e lo sparo di fuochi d'artificio in occasione di sagre e manifestazioni di pubblico trattenimento, da effettuarsi previa autorizzazione comunale di cui all'art.57 del TULPS 773/31; lo sparo non può protrarsi oltre le ore 1:00.

<sup>II</sup> La richiesta s'intende accolta se non vengono emessi provvedimenti entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

## **Titolo 5. Disciplina delle attività a carattere temporaneo**

### **Capo 5.1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili**

#### **Art. 24 Criteri generali**

<sup>I</sup> In caso di attivazione di cantieri edili, stradali ed assimilabili, comprese le lavorazioni connesse ad esigenza di sicurezza e viabilità, tutte le macchine, gli impianti, attrezzature ed assimilati in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature devono comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso. Tali interventi dovranno essere attuati e dimostrati dal titolare dell'attività. I macchinari devono essere provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

<sup>II</sup> In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

<sup>III</sup> L'esecuzione delle attività di cantieri edili, stradali ed assimilabili, comprese le lavorazioni connesse ad esigenza di sicurezza e viabilità, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) deve essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose,
- b) l'accensione di macchine rumorose deve avvenire, quanto possibile, nelle aree di cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture del cantiere,
- c) le macchine in uso del cantiere la cui emissione sia direttiva devono essere orientate, se possibile, in modo che l'onda d'urto acustica non incida direttamente o per riflessione primaria verso i ricettori esposti,
- d) la durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, da apporsi a cura del soggetto che effettua i lavori all'ingresso del cantiere.

#### **Art. 25 Limiti**

<sup>I</sup> Per i cantieri edili, stradali ed assimilabili, comprese le lavorazioni connesse ad esigenza di sicurezza e viabilità, in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 14/12/97, non possono essere superati i seguenti valori limite, riferiti a un tempo di misura del livello equivalente LAeq di almeno 10 minuti:

- a) zone classe I: 65 dBA;
- b) zone classe II – III – IV - V: 70 dBA;
- c) zone di classe VI: 75 dBA;

<sup>II</sup> Tali limiti si intendono riferiti alla facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività di cantiere e nei quali siano presenti ricettori.

<sup>III</sup> Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori o i locali adiacenti si considera il limite di 65 dBA misurato a finestre chiuse all'interno dei locali disturbati non pertinenti al cantiere e dove sia possibile la permanenza di persone.

<sup>IV</sup> Non si applicano i limiti differenziali di immissioni, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

#### **Art. 26 Orari**

<sup>I</sup> L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili, compresi i lavori di ristrutturazione, è consentita, in prossimità o all'interno delle zone abitate, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 durante la vigenza dell'ora solare;
- b) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 durante la vigenza dell'ora legale.

<sup>II</sup> L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o assimilabili in zone esclusivamente industriali e comunque in assenza di ricettori abitativi è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 7:30 alle ore 20:00.

<sup>III</sup> Al di fuori dei predetti orari deve essere presentata apposita domanda secondo il modello riportato in Allegato 11.

## **Art. 27 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga**

<sup>I</sup> L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze (Allegato 9).

<sup>II</sup> I cantieri di iniziativa pubblica o di pubblica utilità non necessitano di autorizzazione ed è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

<sup>III</sup> Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine da adoperare in modo continuativo e che tecnicamente non possono essere interrotte, come ad esempio l'utilizzo di pompe well-point nei lavori di scavo, non è necessario richiedere autorizzazione in deroga, previa comunicazione di cui all'Allegato 10 debitamente sottoscritta per il rispetto delle prescrizioni riportate.

<sup>IV</sup> Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, deve presentare specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema Allegato 11.

<sup>V</sup> Il Dirigente responsabile, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi. Qualora ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

<sup>VI</sup> La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Ufficio Tecnico del Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il Dirigente, esaminate le misure messe in atto per ridurre al minimo l'emissione acustica e valutate le motivazioni eccezionali e contingenti relative alle lavorazioni per cui è prevedibile il superamento dei valori limite di rumore, rilascia l'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica, imponendo le necessarie prescrizioni.

<sup>VII</sup> L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere conservata presso la sede del cantiere ed esibita alle autorità di controllo.

## **Capo 5.2 Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili**

### **Art. 28 Campo d'applicazione**

<sup>I</sup> Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei, intendendo qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio e che, per tipo di strumenti impiegati, o dei luoghi in cui si svolge, comporti rumore percepibile al di fuori dell'area in cui si svolge l'attività stessa. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

<sup>II</sup> Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata, non superino le 6<sup>3</sup> giornate nell'arco di un anno solare per ciascun pubblico esercizio<sup>4</sup> e hanno una durata non superiore a 2 giorni consecutivi per sito o a 4 giorni al mese per singolo esercizio<sup>5</sup> e abbiano una potenza di amplificazione complessivamente erogata non superiore a 1000 watt<sup>6</sup>.

<sup>III</sup> Nel periodo che intercorre tra gli ultimi 2 weekend di maggio e i primi 2 di settembre sono permesse per un giorno a settimana, nelle giornate di venerdì, sabato o prefestivi, le piccole esibizioni a carattere temporaneo con voce e strumento amplificati mediante diffusione a 2 vie (senza impiego di percussioni) con potenza di amplificazione complessiva inferiore a 300 watt<sup>7</sup>.

<sup>IV</sup> Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi, solo se a supporto dell'attività principale licenziata, svolte durante gli eventi organizzati o patrocinati dal Comune, svolte secondo le modalità previste nella relativa delibera di giunta comunale.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> V01/2016: Eliminato il testo "15" e sostituito con "6"

<sup>4</sup> V01/2016: Inserito il testo "per ciascun pubblico esercizio"

<sup>5</sup> V01/2016: Eliminato il testo "a 3 giorni consecutivi o a 6 giorni anche non consecutivi nell'arco di un mese" e sostituito con "a 2 giorni consecutivi per sito o a 4 giorni al mese per singolo esercizio"

<sup>6</sup> V01/2016: Eliminato il testo "300 watts" e sostituito con "1000 watt"

<sup>7</sup> V01/2016: Inserito nuovo comma

<sup>8</sup> V01/2016: Inserito nuovo comma

<sup>v</sup> Qualsiasi manifestazione o festa che si protragga per un periodo superiore ai 15 giorni non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'articolo 8 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.<sup>9</sup>

### **Art. 29 Localizzazione**

<sup>I</sup> Le manifestazioni di cui all'art. 28<sup>10</sup>, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, devono essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto elencate di seguito:

- a) parco comunale e via Lungo Bussé in adiacenza al parco<sup>11</sup>,
- b) stadio Sandrini e zona sportiva,
- c) corso della Vittoria,
- d) Via Lungadige Scrami,
- e) P.za Garibaldi,
- f) P.za della Libertà,
- g) P.za San Martino,
- h) P.za Costituzione,
- i) Piazza Galvani in località Canove,
- j) via e piazza Redentore in località Vangadizza,
- k) area parrocchiale in località Terranegra,
- l) via Marzabotto, via Manara, via dell'Artigliere,<sup>12</sup> e campo sportivo parrocchiale in località Casette,
- m) via Kolbe, campo sportivo parrocchiale e piazza Madonna della Pace in località SanVito,
- n) via Scarsellini, via N. Bixio, campo sportivo e P.zzale Madonna della Salute in località Porto,
- o) area Casoni in località San Pietro,
- p) Piazzale della chiesa in località Toretta,
- q) Piazzale della chiesa e campo sportivo parrocchiale in località Vigo.
- r) passerella pedonale ponte Principe Umberto,
- s) piazza Riello in località Casette,
- t) pista di pattinaggio e parco in località Casette<sup>13</sup>.

<sup>II</sup> Le manifestazioni Comunali o patrocinate dal Comune sono autorizzate al di fuori delle aree identificate al precedente comma I.

<sup>III</sup> Per tutte le aree non comprese al precedente comma I, l'ubicazione della manifestazione dovrà essere di volta in volta concordata con l'Amministrazione Comunale e dovrà essere autorizzata con Deliberazione della Giunta Comunale. Il rilascio di un'autorizzazione per una determinata ubicazione non inserisce la stessa all'interno delle aree di cui al comma I: manifestazioni successive in tale area dovranno essere nuovamente autorizzate.

### **Art. 30 Limiti ed orari**

<sup>I</sup> Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate nell'art. 28<sup>14</sup> è consentito nei limiti ed orari indicati nella Tabella 1 riportata in Allegato 12.

<sup>II</sup> Le deroghe indicate in Tabella 1 sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici, e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

<sup>III</sup> Le categorie indicate nella Tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

<sup>IV</sup> I limiti indicati in Tabella 1 sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso privato potenzialmente esposti ai livelli più elevati e si intendono di LAeq riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del DM 16/03/1998<sup>15</sup>. Non sono da ritenersi applicabili i fattori di correzione relativi ad eventuali componenti tonali o impulsive<sup>16</sup>.

<sup>9</sup> V01/2016: Nuova numerazione comma, precedentemente comma III

<sup>10</sup> V01/2016: Sostituito il testo "33" con "28"

<sup>11</sup> V01/2016: Inserito il testo "e via Lungo Bussé in adiacenza al parco"

<sup>12</sup> V01/2016: Inserito il testo ", via Manara, via dell'Artigliere,"

<sup>13</sup> V01/2016: Inseriti i punti r), s) e t)

<sup>14</sup> V01/2016: Sostituito il testo "29" con "28"

<sup>15</sup> V01/2016: Inserito il testo "e si intendono di LAeq riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del DM 16/03/1998" ed eliminato il testo "Si applica il criterio differenziale come indicato in Tabella 1."

<sup>16</sup> V01/2016: Sostituito il testo "in nessun caso altre penalizzazioni" con "i fattori di correzione relativi ad eventuali componenti tonali o impulsive"

<sup>v</sup> Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, relativi ai livelli massimi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>vi</sup> Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari: dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:30, purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di 70 dBA. Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21:00 alle ore 24:00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga con apposito modulo riportato in Allegato 14. Deroghe oltre le ore 24:00 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.

<sup>vii</sup> I circhi e i luna park possono svolgere la propria attività con i seguenti orari: dalla domenica al giovedì: dalle ore 10:00 alle ore 13:30 dalle ore 16:00 fino alle ore 23:30; il venerdì, il sabato e i prefestivi: fino alle ore 24:00. L'uso dei pugnometri è consentito senza il suono delle sirene.

<sup>viii</sup> Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 19:00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento e pertanto devono rispettare limiti ed orari di cui alla Tabella 1 e presentare la comunicazione di cui al prossimo art. 31.

<sup>ix</sup> Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

### **Art. 31 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

<sup>i</sup> Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui all'art. 28, localizzate nelle aree identificate al comma I dell'art. 29, esercitate nel rispetto dei limiti ed orari indicati nella Tabella 1 riportata nell'Allegato 12 al presente Regolamento, si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione, conforme all'apposito modello riportato in Allegato 13. Tale comunicazione deve contenere:

a) una dichiarazione che affermi il rispetto dei limiti ed orari di cui alla Tabella 1 riportata in Allegato 12 del presente Regolamento;

b) l'elenco degli accorgimenti tecnico-procedurali per l'ulteriore limitazione del disturbo.

<sup>ii</sup> Per tutte le attività non comprese in Tabella 1, o non rientranti nei limiti in essa indicati, o non ubicate nelle aree identificate al comma I dell'art. 34, il responsabile dovrà presentare al Comune domanda di deroga, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, secondo il modello presente in Allegato 14. Il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L.Q. n° 447/95, comprendente gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati; tali deroghe potranno contenere comunque prescrizioni, tra cui per esempio la taratura degli impianti o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai soggetti ricettori.

## **Titolo 6. Accertamenti, controlli e sistema sanzionatorio**

### **Art. 32 Accertamenti mediante rilievi strumentali**

<sup>i</sup> La natura ed il grado di intensità dei fenomeni acustici negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati che produrranno richiesta specifica all'ufficio comunale di competenza mediante la compilazione in tutte le sue parti di apposito modulo riportato in Allegato 15. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'art. 1.

<sup>ii</sup> L'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli sulle attività rumorose anche tramite verifiche strumentali. Queste saranno effettuate attraverso accertamenti e controlli amministrativi e tecnici del personale di vigilanza comunale appositamente formato e addestrato e/o dell'ARPAV e/o su incarico del Comune da organismi privati debitamente specializzati e in possesso delle competenze e abilitazioni necessarie.

<sup>iii</sup> Le verifiche strumentali saranno comunque effettuate sotto la responsabilità tecnica di un tecnico competente in acustica ambientale abilitato ai sensi Legge 447/95 debitamente iscritto negli appositi elenchi ed alla presenza di almeno un addetto alla vigilanza dell'Amministrazione Comunale.

<sup>iv</sup> Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

- <sup>v</sup> I tecnici incaricati indicheranno unitamente alle risultanze delle misurazioni effettuate, anche le eventuali osservazioni e/o interventi possibili e/o attuabili per il miglioramento della situazione accertata.
- <sup>vi</sup> Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.
- <sup>vii</sup> Le spese dei controlli e verifiche saranno così determinati e ripartiti:
- a) nessun onere a carico del soggetto verificato in caso di controlli casuali effettuati nella normale attività di vigilanza
  - b) in caso di richiesta di verifica da terzi le spese saranno anticipate dal soggetto attore e rufuse dall'Amministrazione in caso di effettiva legittimità delle lamentele, caso contrario verranno incamerate dalla amministrazione comunale. In questo ulteriore caso il soggetto reo del superamento dei limiti sarà tenuto anche al pagamento di tali spese aggiuntive
  - c) in caso di accertamenti strumentali effettuati in sede di rilascio di concessioni autorizzazioni amministrative saranno pagate anticipatamente dal soggetto richiedente
  - d) nel caso di verifiche strumentali sul rumore emesso e immesso e differenziale a seguito di autorizzazioni in deroga, saranno poste a carico del soggetto richiedente
- <sup>viii</sup> Le tariffe per svolgere prestazioni effettuate saranno in linea con le tariffe dell'ARPAV in vigore

### **Art. 33 Controlli**

- <sup>i</sup> Per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale di tecnici dell'ARPAV ovvero dalla Polizia Locale supportata da tecnico in possesso di specifica abilitazione<sup>17</sup>.
- <sup>ii</sup> Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia.
- <sup>iii</sup> Per le verifiche di natura tecnica, relativamente al monitoraggio, qualora vengano segnalate situazioni di immissioni sonore potenzialmente fonte di inquinamento da rumore, il soggetto a cui è attribuibile la sorgente sonora oggetto di segnalazione è obbligato, su richiesta dell'organo accertatore, ad esibire la documentazione che attesti la conformità dell'impatto acustico comprovando il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente, secondo la modulistica predisposta in Allegato 1 ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il rispetto di tali limiti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.
- <sup>iv</sup> Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati o risulti inottemperante rispetto a precedenti provvedimenti già assunti dal Comune, il Dirigente, con propria Ordinanza, provvede a disporre le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune. Nei casi in cui si configuri la fattispecie di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, il Sindaco potrà ordinare la sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure sospendere l'intera attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina, automaticamente, la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.
- <sup>v</sup> Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale e/o del soggetto richiedente qualora trattasi di verifiche dei requisiti acustici degli edifici.
- <sup>vi</sup> Le spese dei controlli e verifiche saranno così determinati e ripartiti:
- a) nessun onere a carico del soggetto verificato in caso di controlli casuali effettuati nella normale attività di vigilanza
  - b) in caso di richiesta di verifica da terzi le spese saranno anticipate dal soggetto attore e rufuse dall'Amministrazione in caso di effettiva legittimità delle lamentele, caso contrario verranno incamerate dalla amministrazione comunale. In questo ulteriore caso il soggetto reo del superamento dei limiti sarà tenuto anche al pagamento di tali spese aggiuntive
  - c) in caso di accertamenti strumentali effettuati in sede di rilascio di concessioni autorizzazioni amministrative saranno pagate anticipatamente dal soggetto richiedente
  - d) nel caso di verifiche strumentali sul rumore emesso e immesso e differenziale a seguito di autorizzazioni in deroga, saranno poste a carico del soggetto richiedente
- <sup>vii</sup> Le tariffe per svolgere prestazioni effettuate saranno in linea con le tariffe dell'ARPAV in vigore

### **Art. 34 Sanzioni**

- <sup>i</sup> L'inottemperanza alle precedenti norme regolamentari comunali prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 Legge 447/95 e dall'art. 8 della L. R. 21/1999:<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Come emendato nella seduta di Consiglio del 30 settembre 2016: inserito il testo "ovvero dalla Polizia Locale supportata da tecnico in possesso di specifica abilitazione"

<sup>18</sup> V01/2016: Inseriti i 2 punti anziché il punto e a capo e aggiunte le lettere da a) ad f)

- a) Chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della LQ 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032,91 euro a 10.329,14 euro.
- b) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori di emissione e di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) della LQ 447/95, fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della LQ 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 euro a 5.164,57 euro.
- c) La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della LQ 447/95 e delle disposizioni dettate in applicazione della legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da 258,23 euro a 10.329,14 euro.
- d) Chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 900,00;
- e) Alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga previste per le attività a carattere temporaneo;
- f) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. 21/1999, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

<sup>II</sup> Oltre a quelle previste della LQ 447/95 e dalla L.R. 21/1999, il Comune prevede per l'esercizio delle attività, definite all'art. 9 del TITOLO 2 e all'art. 28 del CAPO 5.02 del TITOLO 5, svolte in modo difforme rispetto alle prescrizioni dettate dal nulla osta, o a quanto dichiarato nella certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o nella Comunicazione di attività rumorosa temporanea (Allegato 13) o comunque da quanto previsto nei rispettivi titoli, oltre all'applicazione delle sanzioni indicate al comma precedente, comporterà anche la sospensione dell'attività musicale, di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo autorizzata, secondo le seguenti modalità:

- a) per la seconda violazione: sospensione dell'attività musicale per dodici giorni consecutivi;
- b) per la terza violazione: sospensione dell'attività musicale per ventotto giorni consecutivi;
- c) per la quarta violazione: sospensione dell'attività musicale per sessanta giorni consecutivi;
- d) per le ulteriori violazioni: sospensione dell'attività musicale per un numero di giorni progressivamente raddoppiato fino ad un massimo di centottanta giorni.

<sup>III</sup> In caso d'inosservanza della suddetta sospensione dell'attività musicale la Polizia Municipale è incaricata di darne esecuzione coatta mediante la sigillatura delle apparecchiature elettro-amplificate e/o strumenti musicali utilizzati.

<sup>IV</sup> Tali disposizioni si applicano tenuto conto delle sanzioni intercorse nei tre anni precedenti l'ultima violazione pervenuta riconducibile alla medesima attività, ed a partire dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.<sup>19</sup>

<sup>V</sup> Eventuali modifiche alle sanzioni stabilite dalle leggi dello Stato o dalla Regione di intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento

<sup>VI</sup> Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

<sup>VII</sup> Lo stesso dicasi per le attività produttive limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.

<sup>VIII</sup> Per le strutture di cui al TITOLO II il Sindaco può procedere fino alla revoca delle autorizzazioni nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite e/o dei limiti vigenti, salvo successivo rilascio di nuova autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici realizzati idonei a consentire il conseguimento del rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

<sup>IX</sup> Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene, nonché il corpo sanzionatorio così come previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 35 Competenze Sindaco**

<sup>I</sup> E' attribuito al Sindaco il potere di adottare provvedimenti, anche relativi a singoli Pubblici Esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura nel caso in cui si verificano situazioni di particolare disturbo al riposo ed alla quiete del vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazione di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo: in tal caso non sono richieste le preventive rilevazioni fonometriche effettuate da tecnici specializzati.

<sup>19</sup> V01/2016: Inseriti i commi II, III e IV e rinumerati i seguenti

## **Titolo 7. Norme transitorie e finali**

### **Art. 36 Abrogazioni e integrazioni**

<sup>I</sup> Si intendono espressamente abrogati gli articoli relativi all'inquinamento acustico contenuti nel Regolamento Comunale di Igiene, in vigore fino all'approvazione del presente Regolamento. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente Regolamento, che viene a costituire parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.

<sup>II</sup> Il regolamento edilizio comunale si intende integrato dal presente regolamento nelle parti relative alle procedure di rilascio delle Concessioni Edilizie e autorizzazioni edilizie, per le dichiarazioni di inizio attività e per la richiesta e rilascio del Certificato di Agibilità.

<sup>III</sup> Sono inoltre abrogati gli articoli del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente Regolamento, che viene a costituire parte integrante del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

<sup>IV</sup> Sono altresì abrogate le precedenti ordinanze sindacali e comunque tutte le norme contenute nei regolamenti e provvedimenti comunali vigenti incompatibili con il presente Regolamento.

### **Art. 37 Norme di carattere transitorio**

<sup>I</sup> Sono da intendersi soggetti alla presentazione della Valutazione di Impatto Acustico presso l'Ufficio Tecnico Comunale entro 6 mesi dall'approvazione del piano di classificazione acustica comunale e del presente regolamento le seguenti attività: industrie funzionanti 24 ore, impianti di autolavaggio, attività sportive o ricreative aventi emissioni rumorose quali aviosuperfici e tiro a volo.

<sup>II</sup> Tutte le attività produttive, artigianali e commerciali caratterizzate dalla presenza di sorgenti rumorose all'interno del proprio edificio e/o all'esterno dello stesso<sup>20</sup>, in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini della tutela dei cittadini dai rumori molesti, dovranno eseguire una Valutazione di Impatto Acustico, entro 6 mesi dall'approvazione del piano di classificazione acustica, per verificare la loro conformità circa il rispetto dei valori limite di legge imposti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. La VIAc dovrà essere resa disponibile agli Enti di controllo su richiesta degli stessi.

<sup>III</sup> Tutte le attività di cui al Titolo II caratterizzate dalla presenza di sorgenti rumorose<sup>21</sup> all'interno del proprio locale e/o all'esterno dello stesso in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini della tutela dei cittadini dai rumori molesti, dovranno eseguire una Valutazione di Impatto Acustico, entro e non oltre 6 mesi dall'approvazione del piano di classificazione acustica, per verificare la loro conformità circa il rispetto dei valori limite di legge imposti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. La VIAc dovrà essere resa disponibile agli Enti di controllo su richiesta degli stessi.

<sup>IV</sup> Nel caso di superamenti dei limiti di legge le imprese devono presentare presso l'Ufficio Tecnico Comunale entro 6 mesi dall'approvazione del piano di classificazione acustica un piano di Risanamento Acustico contenente l'elenco degli interventi tecnico - organizzativi e procedurali atti a limitare il rumore entro il limite di legge e il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti previsti dal piano di classificazione acustico entro 6 mesi dall'approvazione dello stesso. Una volta realizzati tutti gli interventi di mitigazione acustica dovrà essere presentata una Valutazione di Impatto Acustico (collaudo post-bonifica) che attesti il conseguimento dei limiti di legge.

### **Art. 38 Richiamo a norme statali e regionali**

<sup>I</sup> Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle prescrizioni della legge 26 ottobre 1995 n.447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e della L.R. 21 del 10 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, specificamente per quanto attiene ai limiti in ambiente esterno, all'interno degli ambienti di vita in relazione a sorgenti mobili e fisse ed alla disciplina regionale vigente.

<sup>20</sup> A titolo di esempio si elencano alcune sorgenti rumorose esterne: attività di movimentazione merci, parcheggi, impianti tecnologici come ad esempio compressori o gruppi motore-ventola o gruppi frigo o torri evaporative, impianti di condizionamento e unità di trattamento aria, camini di emissione, bocchette o torrioni di estrazione forzata dell'aria.

<sup>21</sup> A titolo di esempio si elencano alcune tipiche sorgenti rumorose: presenza antropica all'interno o all'esterno del locale (plateatico), presenza di impianti elettroacustici, impiego di strumenti musicali.



**Art. 39 Fondo comunale**

Il trenta per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 34 è destinato a costituire presso i comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

## Allegati

### Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto ..... nato a ..... ( ),  
il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, residente a ..... ( ) in ....., n. ....

*consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.*

## DICHIARA

- che la relazione tecnica d'impatto acustico predisposta dal tecnico competente in acustica ambientale \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ incaricato della stesura, riferita allo svolgimento di attività di \_\_\_\_\_ sito in via \_\_\_\_\_, al civico \_\_\_\_\_ nel comune di Legnago (VR) corrisponde a quanto realmente posto in essere nell'attività svolta e indicata nella relazione tecnica, sia per tipologia strutturale che per quanto attiene agli impianti e alle attrezzature utilizzate, alle attività svolte e agli orari di funzionamento;
- di rispettare le limitazioni imposte dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e a porre in atto le prescrizioni e le indicazioni fornite dal tecnico competente in acustica ambientale nella valutazione di impatto e clima acustico sopra descritta;
- che qualsiasi variazione che possa sostanzialmente modificare il clima acustico dell'area intorno a cui insiste l'attività, verrà tempestivamente segnalata presentando una nuova valutazione di impatto acustico;
- .....
- .....
- .....

\_\_\_\_\_  
(luogo, data)

\_\_\_\_\_  
IL DICHIARANTE \*

*Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.*

\* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma.

Si allega copia del documento C.I. n° ..... rilasciato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ dal comune di ..... ( )

## **Allegato 2 – Contenuto della DPIA**

La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico deve rispondere nei contenuti e nella modalità di espletamento dell'indagine alle Linee Guida per l'elaborazione della documentazione d'impatto acustico redatte dall'APAV e approvate con DDG n. 3/2008, e successive modifiche e integrazioni.

Nello specifico si fornisce una traccia rispetto alle informazioni e valutazioni che deve contenere il documento tecnico:

- a) dati identificativi del titolare o legale rappresentante dell'opera indagata;
- b) tipologia dell'impianto/infrastruttura/insediamento;
- c) caratteristiche dell'opera che ne configurano la necessità di un eventuale ciclo produttivo continuo;
- d) temporalità lavorativa: continuativa, stagionale, saltuaria, occasionale, eccetera;
- e) orari e giorni lavorativi;
- f) destinazione urbanistica e classificazione acustica dell'area in cui si collocherà l'opera;
- g) individuazione delle aree di influenza sulle quali la realizzazione della nuova opera potrebbe determinare una variazione significativa dei livelli di rumore ambientale, loro destinazione d'uso e classificazione acustica;
- h) indicazione dei valori limite previsti dalla normativa vigente per l'area di insediamento dell'opera e per le zone circostanti su cui si ritiene che l'opera potrebbe avere influenza;
- i) individuazione dell'estensione e dei valori limite delle fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto che interessano l'area di insediamento e di influenza;
- j) descrizione delle sorgenti sonore già presenti nell'area, loro ubicazione e quota;
- k) identificazione dei ricettori esposti;
- l) indicazione dei riferimenti legislativi e della normativa tecnica utilizzati e assunti come riferimento per l'esecuzione delle misure, lo svolgimento dei calcoli previsionali e la redazione della documentazione;
- m) descrizione dei cicli tecnologici, delle installazioni impiantistiche, delle apparecchiature, delle attività, di ogni fonte di rumorosità legata alla all'esercizio dell'opera, delle operazioni di movimentazione mezzi, delle operazioni di carico e scarico merci, del traffico indotto dall'attività e delle aree di parcheggio che caratterizzano l'opera in progetto;
- n) per ogni sorgente sonora di rumore relativa all'opera si devono indicare:
  - I. orari e modalità di funzionamento nell'arco dei periodi di riferimento individuati dalla normativa vigente,
  - II. condizioni di contemporaneità di esercizio,
  - III. condizioni di funzionamento normale e di eventuale massima emissione sonora,
  - IV. collocazione all'aperto o in locali chiusi,
  - V. nel caso di posizionamento in locale chiuso descrivere l'involucro edilizio, specificare la presenza di elementi vetrati, portoni e aperture, e dettare laddove necessario prescrizioni sulle condizioni di esercizio dell'attività (ad esempio portoni e finestre chiusi) e sul potere fonoisolanti degli elementi costituenti le pareti e la copertura,
  - VI. marca, modello e altre informazioni utili ad identificare il macchinario,
  - VII. livello equivalente ponderato della potenza sonora e spettro della potenza sonora espresso in dande di terzi di ottava (o di ottava), o in alternativa livelli di pressione sonora e/o livelli equivalenti determinati in un certo numero di punti (specificando le distanze di valutazione e il tipo di campo di propagazione), espressi in terzi di ottava (o di ottava),
  - VIII. eventuale direttività della sorgente,
  - IX. rappresentazione geometrica utilizzata nella modellizzazione della sorgente,
  - X. caratteristiche di direzionalità generata dalla presenza di superfici riflettenti prossime al macchinario;
- o) per sorgenti confinate in locali chiusi fornire anche:
  - I. valutazione del potere fonoisolante delle partizioni divisorie,
  - II. incremento della rumorosità indotto dal campo riverberato generato all'interno del locale,
  - III. fonti dei dati utilizzati,
  - IV. stima della rumorosità trasmessa in corrispondenza di eventuali locali confinanti;
- p) descrizione dei fenomeni di attenuazione impiegati nello svolgimento dei calcoli previsionali: attenuazione per assorbimento atmosferico, per divergenza geometrica, per l'effetto suolo, per diffrazione (schermatura introdotta da fabbricati, terrapieni, barriere, eccetera), eccetera;
- q) descrizione delle eventuali modificazioni ai flussi di traffico in corrispondenza di arterie stradali esistenti, modificate o di nuova realizzazione causate dall'opera;
- r) stima previsionale dei livelli di rumore indotti sul territorio maggiormente esposto;
- s) descrizione dei punti individuati per le misure fonometriche e risultati delle misure fonometriche di caratterizzazione dei livelli di clima acustico prima della realizzazione dell'opera (scenario ante-operam);

- t) stima delle variazioni dei livelli di rumore ambientale rispetto alla situazione ante-operam;
- u) descrizione di eventuali interventi e misure necessarie a riportare i valori entro i limiti previsti dalla vigente normativa;
- v) caratteristiche fisiche e meccaniche e proprietà di riduzione dei livelli sonori delle opere di mitigazione;
- z) indicare, specie per le opere che necessitano di prescrizioni di cui al punto u), la programmazione di rilievi fonometrici per la verifica post-operam della rumorosità indotta all'entrata in esercizio dell'opera, ovvero l'intenzione di eseguire una Valutazione di Impatto Acustico (VIAc).

Le DPIA relative a discoteche e a locali di intrattenimento danzante, impianti sportivi e ricreativi, esercizi pubblici e circoli privati devono inoltre individuare le zone di libero accesso per il pubblico (sia interne che esterne) e quantificare il numero massimo di avventori che interessano l'attività. La valutazione previsionale del contributo sonoro deve riguardare la condizione di fruizione massima del locale, considerando nel calcolo un numero di avventori comunque non inferiore al 50 % della capienza massima dello stesso. La relazione dovrà comprendere anche indicazioni relative alla possibile propagazione del rumore per via strutturale e dovrà contenere idonee indicazioni tecniche sugli interventi di limitazione che verranno attuati nelle strutture edilizie medesime.

In riferimento alle rilevazioni fonometriche si raccomanda di seguire le disposizioni riportate in Allegato 8.

Alla DPIA devono essere allegati:

- a) planimetrie orientate in scala opportuna dove siano rappresentate e individuate la posizione in pianta e in quota di quanto segue:
  - caratteristiche geografiche e topografiche dell'area in cui è prevista la realizzazione della nuova opera,
  - caratteristiche geografiche e topografiche delle aree di influenza,
  - i ricettori: edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, le aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, i siti sensibili quali scuole, ospedali, casei di cura e di riposo, le aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali,
  - il progetto edilizio della nuova opera,
  - le sorgenti di rumore presenti,
  - la presenza di barriere, edifici o in genere ostacoli alla diffusione sonora,
  - i punti di misura individuati per la validazione del modello previsionale (taratura),
  - i punti di misura individuati per la valutazione del clima acustico ante-operam,
  - i punti in corrispondenza dei quali viene valutato il rispetto dei valori limite di legge.
- b) le certificazioni dei dati acustici del fornitore delle sorgenti sonore che verranno installate/impiegate o in alternativa i report di misura svolti sulle nuove sorgenti (o sorgenti analoghe o similari) con descrizione delle modalità di rilievo, della condizione di funzionamento della sorgente e della ubicazione della stessa;
- c) i grafici dei rilievi fonometrici effettuati riportanti l'andamento temporale del livello sonoro campionato su intervalli (ShortLeq) significativi rispetto al fenomeno sonoro osservato/studiato;
- d) i fogli dei calcoli svolti e/o le specifiche di eventuali modelli software utilizzati;
- e) le certificazioni attestanti le proprietà fonoisolante e fonoassorbenti dei materiali/strutture edilizie e delle strutture di mitigazione;
- f) i riferimenti bibliografici per i dati e i modelli di calcolo ricavati dalla letteratura;
- g) la mancanza di alcuni dei parametri previsti deve essere adeguatamente motivata.

### **Allegato 3 – Attività a bassa rumorosità (secondo D.P.R. 227/2011)**

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

---

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**  
(art. 8, comma 5 L. 447/95)  
**RELATIVA ALLA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

---

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente a ..... in a .....  
via/piazza num. Civico

in qualità di legale rappresentante della società .....  
con sede legale a ..... in .....  
(P.IVA ..... ) ubicata a LEGNAGO, in .....

titolare della ditta individuale .....  
con sede a ..... in .....  
(P.IVA ..... ) ubicata a LEGNAGO, in .....

- preso atto del Piano di Classificazione Acustica del territorio di Legnago approvato con DCC n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_2012;
- preso atto dei contenuti della Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, dei relativi decreti attuativi e delle disposizioni legislative vigenti in materia di inquinamento acustico;
- consapevole delle sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 447/1995;
- preso atto del D.P.R. 227 del 19/10/2011;
- consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;

**D I C H I A R A**

**CHE L'ATTIVITA' RISPETTA I LIMITI STABILITI NEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE E I LIMITI DIFFERENZIALI**

**SI IMPEGNA INOLTRE**

- ad installare gli impianti a regola d'arte e a collocare le lavorazioni rumorose in maniera tale da minimizzare l'impatto verso possibili recettori;
- a mantenere le apparecchiature e gli impianti utilizzati nello svolgimento dell'attività nelle migliori condizioni d'esercizio, sottoponendoli a manutenzione periodica;
- a rispettare nell'esercizio dell'attività i limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- a ottemperare prontamente a eventuali inviti da parte dell'Amministrazione Comunale per la riconduzione della rumorosità nei limiti sopra indicati;

- a produrre valutazione previsionale di impatto acustico qualora codesta Amministrazione lo ritenga necessario;
- a produrre valutazione di impatto acustico in seguito all'entrata in esercizio dell'attività qualora codesta Amministrazione lo ritenga necessario.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

.....  
(TIMBRO E FIRMA)

SI ALLEGANO:

- fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
- relazione descrittiva dell'attività svolta, compresa della descrizione delle macchine impiegate, con riferimento agli aspetti connessi alle problematiche dell'inquinamento acustico;
- planimetrie di riferimento.

## **Allegato 5 – Contenuto della VPCA**

La Valutazione previsionale di clima acustico deve essere redatta conformemente ai criteri stabiliti dal D.D.G. ARPAV n° 3 del 29 gennaio 2008 "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della L.Q. n° 447/95".

La VPCA deve descrivere esaustivamente lo scenario acustico in cui l'opera andrà ad insediarsi e contenere almeno:

- a) descrizione esaustiva dell'opera da realizzare;
- b) descrizione esaustiva dell'area indagata, delle attività e infrastrutture presenti;
- c) indicazione dei valori limite imposti dalla normativa vigente rispetto alle sorgenti sonore esistenti, considerata anche la presenza di eventuali fasce di pertinenza di infrastrutture o presenza di sorgenti disciplinate da specifici limiti di legge;
- d) per ogni sorgente devono essere fornite le indicazioni di carattere generale che consentono di individuare cause e meccanismi di generazione delle emissioni di rumore che condizionano il clima acustico dell'area indagata;
- e) le modalità di esecuzione della campagna di misure eseguite per la caratterizzazione dell'area;
- f) i risultati della campagna di misure fonometriche, eventualmente integrata dall'applicazione di tecniche di calcolo previsionale esteso a tutta l'area interessata dalla realizzazione dell'opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza di ricettori sensibili;
- g) gli effetti acustici indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell'area oggetto di indagine.

In riferimento alle rilevazioni fonometriche si raccomanda di seguire le disposizioni riportate in Allegato 8.



## **Allegato 6 – Contenuto della VIAc**

La Valutazione di Impatto Acustico deve rispondere nei contenuti e nella modalità di espletamento dell'indagine alle Linee Guida per l'elaborazione della documentazione d'impatto acustico redatte dall'APAV e approvate con DDG n. 3/2008, e successive modifiche e integrazioni.

Nello specifico si fornisce una traccia rispetto alle informazioni e valutazioni che deve contenere il documento tecnico:

- a) descrizione tipologia e caratteristiche dell'opera indagata;
- b) descrizione della temporalità dell'attività svolta (continuativa, stagionale, saltuaria, occasionale, eccetera) ed indicazione degli orari e dei giorni lavorativi;
- c) descrizione dei cicli tecnologici, delle attività, delle manifestazioni effettuate;
- d) descrizione dell'area in esame, destinazione urbanistica e classificazione acustica dell'area;
- e) identificazione della presenza di fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto presenti nell'area e definizione dei rispettivi limiti;
- f) presenza di attività o sorgenti diverse da quelle indagate che concorrono alla determinazione della rumorosità ambientale (ivi comprese le infrastrutture di trasporto);
- g) definizione dei ricettori esposti alla rumorosità oggetto di studio, tra i quali ambienti abitativi e aree di particolare sensibilità, come aree naturalistiche vincolate, scuole, ospedali, eccetera;
- f) quantificazione del traffico indotto, suddiviso per categoria di veicolo, distribuzione oraria e percorsi svolti all'interno dell'area di pertinenza, con indicazione di eventuali aree di parcheggio e descrizione della fruizione delle stesse;
- g) qualora il traffico indotto comporti numeri significativi rispetto alla viabilità presente si richiede di specificare la rete stradale esistente interessata dal traffico veicolare indotto dall'opera e di indicare una distribuzione oraria suddivisa per tipologia di veicolo;
- h) descrizione delle sorgenti di rumore presenti: macchinari, apparecchiature, installazioni impiantistiche, impianti elettroacustici, eccetera, indicando per ognuna:
  - I. ubicazione esatta con identificazione della posizione in pianta e in quota, specificando se è posta all'aperto o in locale chiuso,
  - II. nel caso di posizionamento in locale chiuso descrivere l'involucro edilizio e specificare la presenza di elementi vetrati, portoni e aperture e le condizioni di normale esercizio dell'attività (ad esempio portoni e finestre aperti/chiusi),
  - III. orario di funzionamento nell'arco del giorno con indicazione della modalità di funzionamento (continuo o discontinuo),
  - IV. marca, modello, dimensioni e altre informazioni utili per l'identificazione,
  - V. se necessario, caratterizzazione acustica della sorgente basata, laddove possibile, su rilievo in sito del livello di pressione sonora in bande di terzi di ottava (o di ottava);
- o) descrizione delle attività, delle operazioni di movimentazione mezzi, delle operazioni di carico-scarico, del traffico indotto distinto in tipologia di mezzi e distribuzione oraria, identificando il percorso svolto all'interno dell'area di pertinenza;
- p) indicazione dei riferimenti legislativi e della normativa tecnica utilizzati e assunti come riferimento per l'esecuzione delle misure, lo svolgimento dei calcoli previsionali e la redazione della documentazione;
- q) descrizione di interventi di mitigazione acustica presenti sulle sorgenti sonore esistenti.

Le VIAc relative a discoteche e a locali di intrattenimento danzante e, in presenza di impianti elettroacustici e di diffusione sonora, relative a impianti sportivi e ricreativi, servizi commerciali polifunzionali, esercizi pubblici e circoli privati, devono contenere, oltre a quanto elencato nel comma precedente:

- a) descrizione dell'impianto elettroacustico e dei diffusori sonori fornendo l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello, numero di serie) e una planimetria con collocazione degli impianti stessi in pianta e in quota;
- b) indicazioni delle impostazioni relative alle regolazioni elettroacustiche utilizzate per la sonorizzazione del locale;
- c) indicazioni di impiego di eventuali limitatori e descrizioni delle relative prescrizioni e impostazioni.

Le VIAc relative a discoteche e a locali di intrattenimento danzante, impianti sportivi e ricreativi, esercizi pubblici e circoli privati devono inoltre individuare le zone di libero accesso per il pubblico (sia interne che esterne) e quantificare il numero massimo di avventori che interessano l'attività. Le misure devono essere svolte nella condizione di fruizione massima del locale. La relazione dovrà comprendere anche indicazioni relative alla propagazione del rumore per via strutturale e dovrà contenere indicazioni sugli accorgimenti tecnici attuati al fine di limitare e contenere le trasmissioni alle strutture edilizie medesime.

Alla VIAc deve essere allegata una planimetria in scala adeguata nella quale sia individuabili in pianta e in quota: le aree indagate, l'opera oggetto di valutazione, le pertinenze esterne, le sorgenti sonore, i ricettori, i punti di misura e il tracciato della storia temporale dei livelli rilevati durante la misura con gli opportuni scorpori di rumorosità che consentano di individuare i livelli generati dalle sorgenti, dalle strutture e dalle attività relative all'opera indagata, distinguendoli da quelli generati dalle altre sorgenti presenti sul territorio.

In riferimento alle rilevazioni fonometriche si raccomanda di seguire le disposizioni riportate in Allegato 8.

## ***Allegato 7 – Contenuto della documentazione previsionale per la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici***

La documentazione previsionale per la verifica dei requisiti acustici passivi deve rispondere a quanto richiesto dalla L.Q. n° 447/95 e dai suoi decreti attuativi ed eventuali modifiche ed integrazioni, dalla normativa regionale e dalle deliberazioni ARPAV in vigore. Devono inoltre essere tenute in considerazione le norme tecniche di riferimento.

Nello specifico si fornisce una traccia rispetto alle informazioni e valutazioni che deve contenere il documento tecnico:

- a) categoria di appartenenza dell'edificio (residenza, ufficio, albergo, ospedale, scuola, edificio di culto o ricreativo, fabbricato commerciale, eccetera), numero di piani e descrizioni della destinazione d'uso dei locali interni;
- b) indicazione dei valori limite previsti dalla normativa vigente per gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti passivi ivi compresi i livelli legati alla rumorosità degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo;
- c) indicazione dei riferimenti legislativi e della normativa tecnica utilizzati e assunti come riferimento per lo svolgimento dei calcoli previsionali e la redazione della documentazione;
- d) per ogni indice di valutazione oggetto di studio si devono indicare:
  - I. stratigrafia, spessore e descrizione dei materiali costituenti l'elemento analizzato,
  - II. dimensioni dell'elemento e dei componenti costituenti l'elemento,
  - III. indicazione delle formule di calcolo prese a riferimento specificando la norma tecnica di riferimento,
  - IV. indicazione del metodo di calcolo impiegato per la valutazione del requisito e informazioni necessarie all'impiego del metodo adottato,
  - V. esplicitazione di ogni parametro impiegato per la valutazione, come ad esempio la tipologia di giunti, il fattore di forma della facciata, il calcolo dell'incremento del potere fonoisolante per l'impiego di un controsoffitto o di un pavimento galleggiante, eccetera;
- e) indicazione della corretta modalità di posa in opera degli elementi desunti da norme tecniche di settore, dalla regola dell'arte e dalle schede degli elementi impiegati.

Alla documentazione previsionale dei requisiti acustici passivi devono essere allegati:

- a) planimetria di inquadramento dell'edificio di progetto nella quale siano identificate eventuali sorgenti sonore presenti nell'area circostante;
- b) nel caso l'intervento di progetto avvenga in adiacenza, o sia sovrastante o sottostante un immobile esistente è necessario identificare la categoria degli immobili circostanti e, se nota, la destinazione d'uso dei locali corrispondenti;
- b) piante di ogni piano con indicazione degli elementi studiati, sezioni e, se significativi alla comprensione del progetto, i prospetti;
- b) certificazioni del fornitore dei materiali (svolte secondo le norme tecniche vigenti) attestanti le proprietà acustiche dei materiali impiegati nell'intervento, come ad esempio il potere fonoisolante di pareti o vetrate, il coefficiente di assorbimento, la rigidità dinamica, eccetera;
- c) i dati impiegati nello svolgimento dei calcoli, ad esempio dati di laboratorio, derivanti da correlazioni specifiche, da misure in opera, eccetera;
- d) eventuali fogli di calcolo a seconda della metodologia scelta per la valutazione;
- f) i riferimenti bibliografici per i dati e i modelli di calcolo ricavati dalla letteratura o da prove di collaudo in opera svolte su elementi/pareti/facciate analoghi o simili a quelli oggetto di indagine.

## ***Allegato 8 – Rilevamenti fonometrici***

In riferimento alle rilevazioni fonometriche si raccomanda altresì di inserire nella documentazione acustica quanto segue:

- a) descrizione della condizione meteo – climatica di svolgimento delle misurazioni;
- b) giorno, ora e durata di ogni misura, posizione del rilievo (riportata in planimetria ed eventuale documentazione fotografica) e altezza della postazione microfonica rispetto al terreno;
- c) descrizione del fenomeno sonoro osservato, della distanza di misura, della condizione di funzionamento dello stesso e definizione di eventuali altre sorgenti rilevate e/o di eventi di natura eccezionale;
- d) relativamente alle misure di rumore antropico si richiede di specificare il numero delle persone presente durante il rilevamento;
- e) inserimento del grafico con l'andamento temporale del livello di pressione sonora;
- f) livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A LAeq riferito al tempo di misura e all'intervallo di tempo indicato dalla normativa vigente, possibilmente espresso in bande di terzi d'ottava (o in ottave);
- g) verifica della presenza di eventuali componenti impulsive e/o tonali.

***Allegato 9 – Testo integrativo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni di cantieri edili e stradali e assimilabili***

**Testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie – cantieri edili**

“L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all’interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 durante la vigenza dell’ora solare e dalle ore 7:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 durante la vigenza dell’ora legale, nei limiti di rumore indicati all’art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.”

**Testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale**

“L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all’interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7:00 alle ore 20:00, entro i limiti di rumore indicati all’art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.”

**Allegato 10 – Comunicazione di impiego nei cantieri di macchinari in modo continuativo**

Marca  
da bollo

**COMUNICAZIONE DI IMPIEGO IN CANTIERE DI MACCHINE AD USO CONTINUATIVO CHE  
TECNICAMENTE NON POSSONO ESSERE INTERROTTE**

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  
LEGNAGO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di:  legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_  
(nome ditta, impresa o altro)

sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n.civico, località, telefono)

**CHIEDE**

Ai sensi dell'art. 27 comma III del Regolamento comunale per la pianificazione e la gestione del controllo delle attività rumorose l'autorizzazione per l'attività rumorosa di tipo continuativo e che tecnicamente non può essere interrotta consistente in \_\_\_\_\_

da effettuarsi in via/località \_\_\_\_\_  
nei \_\_\_\_\_ giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e negli \_\_\_\_\_ orari \_\_\_\_\_.

A tal fine il sottoscritto si impegna sotto la propria responsabilità a realizzare quanto segue:

- utilizzo per l'attività specificata di macchinari dotati di motori silenzianti,
- impiego di una barriera acustica (o di un dispositivo alternativo) a protezione degli ambienti abitativi circostanti l'area di intervento per tutto il periodo necessario alle operazioni sopraindicate,
- impiego di macchine e impianti conformi alle direttive CEE vigenti concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, per tutte le attrezzature non considerate nelle direttive dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso, tali interventi dovranno essere attuati e dimostrati dal titolare dell'attività.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità;
- 2) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- 3) Cronoprogramma delle lavorazioni;
- 4) Descrizione delle modalità di informazione alla popolazione residente nelle adiacenze su modalità e disagi derivanti dallo svolgimento dell'attività rumorosa (volantini, comunicati stampa, contatto diretto, ecc..);
- 5) Nominativo e numero telefonico di pronta reperibilità del referente per i controlli sulle sorgenti sonore presenti.

In fede  
data \_\_\_\_\_

firma  
\_\_\_\_\_

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER  
ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  
LEGNAGO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di:  legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
(nome ditta, impresa o altro)  
sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n.civico, località, telefono)

**CHIEDE**

Ai sensi dell'art. 26 comma III e dell'art. 27 comma IV del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

\_\_\_\_\_ da effettuarsi in via/località \_\_\_\_\_  
nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e negli orari \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in deroga a quanto stabilito dalle normative per:

orari rispetto alle indicazioni di cui all'art. 26 del Regolamento;

superamento dei limiti previsti all'art. 25 del Regolamento;

adducendo le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna ad impiegare macchine e impianti conformi alle direttive CEE vigenti concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. Per tutte le attrezzature non considerate nelle direttive verranno comunque utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso. Le schede dei macchinari e le modalità di riduzione del rumore adottate dovranno essere disponibili in cantiere per i controlli.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità;
- 2) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- 3) Cronoprogramma delle lavorazioni;
- 4) Descrizione delle modalità di informazione alla popolazione residente nelle adiacenze su modalità e disagi derivanti dallo svolgimento dell'attività rumorosa (volantini, comunicati stampa, contatto diretto, ecc.);
- 5) Nominativo e numero telefonico di pronta reperibilità del referente per i controlli sulle sorgenti sonore presenti;
- 6) In caso di richiesta di deroga al limite in facciata delle abitazioni: previsione dei livelli acustici in facciata e del disturbo (stima del limite differenziale) nei ricettori maggiormente esposti e accorgimenti adottati al fine di contenere al massimo i livelli acustici e quindi il disturbo.

In fede  
data \_\_\_\_\_

firma  
\_\_\_\_\_

**Allegato 12 – Tabella 1<sup>22</sup>**

categoria	descrizione della manifestazione	durata massima della manifestazione	numero massimo di giorni all'anno	limite orario	limite in facciata all'ambiente abitativo più vicino (TM = 30')	procedimento autorizzativo	documentazione acustica da allegare
1	piccola esibizione con voce e strumento amplificati mediante diffusione a 2 vie (senza impiego di percussioni), con potenza di amplificazione complessiva inferiore a 300 W	un giorno a settimana	il venerdì, sabato o prefestivo, a partire dagli ultimi due weekend di maggio fino ai primi due weekend di settembre, per pubblico esercizio	venerdì, sabato o prefestivi fino alle 24:00	65 dBA	Scia o Licenza per manifestazioni non soggetta alla disciplina di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.	dichiarazione come da modello riportato nell'Allegato 13 del Regolamento Acustico
2	concerti all'aperto quali ad es. pianobar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzeria, ecc. con una potenza di amplificazione complessivamente erogata non superiore a 1000 W	2 giorni consecutivi o 4 giorni al mese per pubblico esercizio	6 giorni complessivi all'anno per pubblico esercizio, ad esclusione degli eventi previsti alla categoria 3	venerdì, sabato o prefestivi fino alle 24:00; dalla domenica al giovedì fino alle 23:00	70 dBA	Scia o Licenza per manifestazioni non soggetta alla disciplina di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.	dichiarazione come da modello riportato nell'Allegato 13 del Regolamento Acustico
3	3.1 concerto / palco principale di un evento organizzato o patrocinato dal Comune	definita da delibera della Giunta comunale	definita da delibera della Giunta comunale	definita da delibera della Giunta comunale	70 dBA	definita da delibera della Giunta comunale	dichiarazione ai sensi del DPCM 215/99
	3.2 concerti all'aperto a supporto di esercizi pubblici nell'ambito di eventi organizzati o patrocinati dal Comune, con una potenza di amplificazione complessivamente erogata non superiore a 1000 W	definita da delibera della Giunta comunale	definita da delibera della Giunta comunale	definita da delibera della Giunta comunale	70 dBA	definita da delibera della Giunta comunale	dichiarazione come da modello riportato nell'Allegato 13 del Regolamento Acustico
4	sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, con una potenza di amplificazione complessivamente erogata non superiore a 300 W	10 giorni	10 giorni per sito	venerdì, sabato o prefestivi fino alle 24:00; dalla domenica al giovedì fino alle 23:00	70 dBA	Scia o Licenza per manifestazioni soggetta alla disciplina di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.	dichiarazione come da modello riportato nell'Allegato 13 del Regolamento Acustico
5	circhi e Luna Park	sempre consentita	sempre consentita	venerdì, sabato o prefestivi fino alle 24:00; dalla domenica al giovedì fino alle 23:00	70 dBA	Scia o Licenza per manifestazioni soggetta alla disciplina di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.	dichiarazione come da modello riportato nell'Allegato 13 del Regolamento Acustico
6	concerti all'aperto con potenza di amplificazione > 1000 W	definita da delibera della Giunta comunale	definita da delibera della Giunta comunale	definita da delibera della Giunta comunale	70 dBA	Scia o Licenza per manifestazioni soggetta alla disciplina di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.	DPIA e taratura dell'impianto e dichiarazione ai sensi del DPCM 215/99

<sup>22</sup> V01/2016: Sostituita integralmente la precedente Tabella



**Allegato 13 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili**

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**  
*(Manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)*

La comunicazione va allegata alla SCIA o Licenza per manifestazioni, non soggette alla disciplina di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., da presentare mediante la piattaforma camerale dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

La presente Dichiarazione è alternativa all'Autorizzazione in deroga e può essere presentata SOLO nel caso in cui si preveda di rispettare TUTTE le condizioni di cui alla Tabella 1 riportata all'Allegato 12 del Regolamento comunale per la pianificazione e la gestione del controllo delle attività rumorose; pertanto è necessario anche accertarsi che nel luogo prescelto non sia già stato superato il numero di giorni di manifestazioni previsto al comma II e III articolo 28;

in caso contrario bisogna presentare DOMANDA, mediante apposito modulo corredato di marca da bollo da presentare almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione ed ottenere la relativa AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  
LEGNAGO

Ditta: \_\_\_\_\_

*(associazione, ditta o persona singola che organizza la manifestazione)*

Indirizzo: \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ CITTA' \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

In qualità di  titolare  legale rappresentante  altro *(da specificare)*:

\_\_\_\_\_ della manifestazione \_\_\_\_\_

*(specificare chiaramente il nome della manifestazione)*

**COMUNICA**

che nei giorni **dal** \_\_\_\_\_ **al** \_\_\_\_\_

dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

nella località:

*(indicare il luogo esatto della manifestazione con indirizzo esatto o riferimenti utili ad individuare la localizzazione)* \_\_\_\_\_

Si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in: \_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 DPR 28/10/2000 n.445, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di cui all'art.76 del richiamato DPR 445, di conoscere la normativa nazionale in materia, di rispettare quanto indicato nell'Ordinanza Sindacale per la disciplina delle attività rumorose, in particolare, **di RISPETTARE i limiti e le condizioni di cui al punto:**

(deve essere barrata una casella!)

1	2	3.1	3.2	4	5
---	---	-----	-----	---	---

**della Tabella 1** dell'Allegato 12 Regolamento comunale per la pianificazione e la gestione del controllo delle attività rumorose.

1. di RISPETTARE i limiti previsti dal D.C.P.M. 215/99
2. che l'attività di intrattenimento
  - non è compresa nel programma di manifestazioni organizzate/patrociate dall'Amministrazione Comunale e pertanto è soggetta ai limiti di giornate previste al comma 2 e 3 articolo 28 del Regolamento acustico e che nel corso dell'anno solare \_\_\_\_\_ ha già usufruito di n. \_\_\_\_\_ giornate;
  - è compresa nel programma della manifestazione \_\_\_\_\_ organizzata/patrocinata dall'Amministrazione Comunale e pertanto non è soggetta ai limiti di giornate previste al comma 2 articolo 28 del Regolamento acustico;
  - rientra nella categoria 4 o nella categoria 5.

---

Allega la seguente documentazione:

- programma della manifestazione;
- planimetria dell'area interessata con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone e comunità;
- elenco tecnico-descrittivo delle sorgenti sonore ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- elenco degli accorgimenti tecnico/procedurali per l'ulteriore limitazione del disturbo (es. dotazione di sistemi in grado di contenere eventi particolarmente rumorosi o per la limitazione delle basse frequenze, ecc.);
- nominativo e numero telefonico di pronta reperibilità del referente per i controlli sulle sorgenti sonore presenti;
- fotocopia del documento di riconoscimento.

In fede

data \_\_\_\_\_

firma  
\_\_\_\_\_

Per informazioni: Comune di Legnago  
Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (Verona)  
Tel. 0442/634907-634951 Fax 0442/634803

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento un controllo per accertare il rispetto di quanto dichiarato.

In caso di irregolarità sono previste sanzioni amministrative.



**Allegato 14 – Manifestazioni a carattere temporaneo**

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER  
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E  
ASSIMILABILI A CARATTERE TEMPORANEO**

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  
LEGNAGO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ in qualità di:  legale rapp.te  titolare  altro  
(specif.) \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_  
sede legale a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
che cura l'organizzazione della manifestazione consistente in \_\_\_\_\_  
da effettuarsi a Legnago in via/località \_\_\_\_\_  
nel \_\_\_\_\_ periodo dal \_\_\_\_\_ (g/m/a) \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
(g/m/a) \_\_\_\_\_ con il seguente orario: \_\_\_\_\_ dalle  
\_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 30 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose l'autorizzazione in deroga a quanto stabilito dalle normative per:

- orari/giorni rispetto alle indicazioni di cui alla Tabella 1 riportata in Allegato 12 del Regolamento;
- ubicazione della manifestazione rispetto alle aree identificate al comma I dell'art. 29;
- superamento dei limiti previsti nella Tabella 1 riportata in Allegato 12 del Regolamento;

adducendo le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità;
- 2) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- 3) Descrizione delle modalità di informazione alla popolazione residente nelle adiacenze su modalità e disagi derivanti dallo svolgimento dell'attività rumorosa (volantini, comunicati stampa, contatto diretto, ecc.);
- 4) Nominativo e numero telefonico di pronta reperibilità del referente per i controlli sulle sorgenti sonore presenti;
- 5) In caso di richiesta di deroga al limite in facciata delle abitazioni: previsione dei livelli acustici in facciata e del disturbo (stima del limite differenziale) nei ricettori maggiormente esposti e accorgimenti adottati al fine di contenere al massimo i livelli acustici e quindi il disturbo.

In fede  
data \_\_\_\_\_

firma  
\_\_\_\_\_

**Allegato 15 – Modulo di segnalazione di disturbo da rumore**

AL SERVIZIO INTERCOMUNALE  
POLIZIA LOCALE BASSO ADIGE  
UFFICIO SICUREZZA DEL  
TERRITORIO OCCUPAZIONI DEL  
SUOLO PUBBLICO

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE  
DI LEGNAGO

ALL'UFFICIO TECNICO DEL  
COMUNE DI LEGNAGO

OGGETTO: **SEGNALAZIONE DI DISTURBO DA RUMORE IN VIA .....**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
(cognome, nome)

residente/domiciliato in \_\_\_\_\_  
(via, n.civico, località, telefono)

segnala la presenza di disturbo da rumore per l'insediamento sito in  
\_\_\_\_\_  
(via, n.civico, località)

corrispondente a \_\_\_\_\_  
(specificare se si tratta di abitazione singola/condominio/scuola/ospedale/altro)

causato dall'attività/ esercizio di \_\_\_\_\_  
(denominazione dell'insediamento/infrastruttura fonte di disturbo)

ubicato in \_\_\_\_\_  
(via, n.civico, località)

e dovuto alla seguente fonte di rumore (breve descrizione della sorgente fonte di disturbo specificando la sua  
ubicazione, l'orario, la durata, i giorni della settimana e i mesi dell'anno in cui si manifesta il  
disturbo) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

In merito sono state interpellate dall'esponente altre strutture pubbliche (specificare) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

In fede  
data \_\_\_\_\_

firma  
\_\_\_\_\_